

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

ORDINANZA n° 130 del 05-07-2024

Oggetto: Tutela dell'igiene e del decoro delle strade e dei luoghi pubblici dalle deiezioni canine, nonché dell'incolumità pubblica dall'aggressione e dal malgoverno dei cani

IL SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio;

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani frequentatori delle aree pubbliche anzidette;

Attesa la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;

Ritenuto altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine;

Preso atto della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro e l'igiene nel Comune di Arienzo;

Considerato che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

VISTI

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
- gli artt. 544-ter, 672, 727 del C.P.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- la Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) ed il relativo Regolamento di attuazione 2 febbraio 2021, n. 1;
- gli artt. 7-bis e 50 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

- la raccolta immediata degli escrementi dell'animale;
- di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uopo necessarie;
- l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
- la registrazione e l'identificazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
- comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 riportata in premessa.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze dell'Ordine qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Non è consentito, in ogni caso, l'accesso ai cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.

SANZIONI

Chiunque omette di assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico è soggetto, ai sensi degli artt. 9 e 25 della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

l'omessa iscrizione alla Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, ai sensi degli artt. 6 e 25 della Legge regionale testé citata, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00;

chiunque viola le altre disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

- custodia e mal governo dei cani (art. 672 c.p.);
- affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);
- addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (art. 544-ter c.p.);
- sottoposizione di cani a doping (art. 544-ter c.p.);
- sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art. 544-ter c.p.);

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla quale è attribuito in via generale il compito di far osservare quanto disposto, nonché al locale Comando Stazione Carabinieri.

pagina 3 dell'Ordinanza n° 130 del 05-07-2024

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – CAMPANIA nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, li 05-7-2024



IL SINDACO
Giuseppe Guida